

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1956
(87^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

I N D I C E

Disegni di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma » (1229) (Di iniziativa del senatore Angelilli) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1619, 1623, 1624
DE LUCA LUCA	1620
FORTUNATI	1620, 1621, 1623
MARINA	1221
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1620, 1621, 1623
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1622, 1623
RUSSO	1621
SCHIAVI	1621
SPAGNOLLI, relatore	1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624

« Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni » (1237) (D'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1617, 1618
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1618
NEGRONI, f.f. relatore	1618

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Marina, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tomè e Valenzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Russo Salvatore.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: « Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni » (1237) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: « Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, avvertendo che, in luogo del senatore Selvaggi, assente, riferirà il senatore Negroni, il quale, come membro, oltre che della nostra Commissione, della 6^a Commissione permanente, è stato estensore del parere di quella Commissione in merito a questo disegno di legge.

NEGRONI, *f.f. relatore*. Come estensore del parere della 6^a Commissione, relativo a questo disegno di legge, sono a conoscenza della materia, e potrò dare alla Commissione sufficienti delucidazioni. A tal fine, credo che risulti esauriente la lettura del parere medesimo:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1066, mentre sopprimeva il monte pensioni per gli insegnanti elementari, estendeva agli stessi le norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

La legge 13 giugno 1952, n. 690, che disciplinò il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari, stabilì all'articolo 10: " È ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del monte pensioni, anche se successivamente perequata".

Di conseguenza, gli insegnanti che avevano conseguito le due pensioni nel periodo 1° ottobre 1948-1° luglio 1952, furono obbligati al rimborso delle pensioni riscosse in detto periodo e successivamente annullate dalla citata legge, la quale pertanto veniva ad avere effetto retroattivo.

Il disegno di legge originario, presentato alla Camera dei deputati, prevedeva la sostituzione del detto articolo 10 con altro articolo contenente una duplice disposizione: a) lo spostamento della data (dal 1° ottobre 1948 al 18 luglio 1952), per cui l'Erario avrebbe dovuto restituire le somme rimborsate dagli insegnanti per effetto della sopra accennata retroattività; b) il diritto degli insegnanti già iscritti al monte pensioni, alla retribuzione da parte dell'Erario dei versamenti comunque effettuati in relazione all'iscrizione stessa.

La Camera dei deputati ha emendato il disegno di legge originario, sopprimendo del tutto il comma b) e riducendo gli effetti del comma a) in maniera che, dalla data di entrata in vigore della legge, non si farà luogo al recupero delle somme rimaste da rimborsare dagli insegnanti elementari che nel periodo

1° ottobre 1948-1° luglio 1952 abbiano cumulato pensioni senza averne il diritto, non trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690. Rimane quindi esclusa — con gli emendamenti della Camera dei deputati — ogni restituzione di somme da parte dell'Erario.

Ridotta così la portata del disegno di legge, pare a questa Commissione che non si possa andare oltre nel richiedere sacrifici a vecchi e benemeriti insegnanti pensionati. È opinione della 6^a Commissione che avrebbe risposto a maggiore equità l'originario disegno di legge, qualora fosse stato accolto almeno nella prima parte: ma, considerata l'estrema urgenza del provvedimento, onde evitare ulteriori disagi a benemeriti ex insegnanti, dà parere favorevole al disegno di legge, così come è pervenuto dalla Camera ».

Non ho che da confermare questo parere, invitando senz'altro la Commissione ad approvare il disegno di legge, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è d'accordo su questa formulazione ed accetta il disegno di legge.

Però, vorrei ricordare che la categoria degli insegnanti si è battuta nel 1952 per ottenere il trattamento degli statali, ma, una volta ottenutolo, chiede i vantaggi nuovi e vecchi, come è regola.

In questo caso sarebbe ben chiaro il diritto, da parte dello Stato, di venire rimborsato di quelle pensioni che erano state cumulate, perchè la legge generale sulle pensioni non ammette tale cumulabilità.

Però siccome si tratta di un modesto sacrificio da parte del Tesoro e anche di una questione di equità, il Tesoro è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Accade spesso che, in buona fede, si percepiscano somme dallo Stato, che, ad un certo momento, ci si trova poi chiamati a restituire. Per certe persone tale restituzione, dato lo stato di disagio in cui versano, è estremamente difficoltosa. Pertanto mi sembra opportuno, in questo caso, un provvedimento di equità, discutibile dal punto di vista

legale, ma non certo da un punto di vista di sentimento umano. D'altronde, l'onere per l'Erario è assai lieve. Penso, quindi, che la Commissione bene faccia ad approvare il disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si farà luogo al recupero, a favore dell'Erario, delle somme rimaste da rimborsare dagli insegnanti elementari che, per il periodo 1º ottobre 1948-18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di reversibilità senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma » (1229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Ho già espresso in argomento il parere che non si tratta di una interpretazione autentica, bensì di una interpretazione estensiva, praticamente, cioè, di una nuova legge e che quindi il titolo è da considerarsi inesatto.

Il senatore Gava ha viceversa richiamato la nostra attenzione sul fatto che la dizione del terzo comma della legge 28 febbraio 1953, n. 103, non esclude — e c'è un precedente d'interpretazione a favore della città di Napoli — la costruzione di abitazioni quando, soprattutto, si tratti di complessi di case che possono classificarsi come opere pubbliche.

Il senatore Angelilli avrebbe gradito essere presente alla discussione della sua proposta di legge, e noi stessi avremmo avuto interesse di conoscere da lui ulteriori motivazioni della sua proposta. Peraltro, il senatore Angelilli, da me avvertito, ha dichiarato che questa mattina non poteva intervenire.

La Commissione mi ha anche incaricato di sentire la Ragioneria generale dello Stato, per sapere perchè aveva rilasciato parere favorevole al disegno di legge così come è stato impostato dal senatore Angelilli. Alla Ragioneria generale dello Stato ho conferito con il funzionario che ha redatto tale parere e mi sono anche fatto spiegare il precedente relativo alla città di Napoli. Risulterebbe, in sostanza che, essendosi una volta fatta una eccezione (ma ritengo debba trattarsi veramente di una eccezione) possa continuarsi su questa strada, ma invero a me pare che non si possa interpretare la disposizione del comma terzo della legge 1953, nel senso di comprendervi anche le case economiche. Comunque, come ho già detto, la Ragioneria generale dello Stato non vede perchè, eventualmente, non si debba fare una ulteriore eccezione per la città di Roma.

Naturalmente ciò non toglie che rimanga ferma in me, come in tutti gli altri membri della Commissione, la netta persuasione che l'attività edilizia nella città di Roma per le categorie più bisognose debba essere ulteriormente incrementata con opportune e necessarie provvidenze. Questo va da sè.

Vorrei però ricordare che è in vigore la legge n. 640 sulle abitazioni malsane, in ba-

se alla quale la città di Roma, per mezzo dell'Istituto per le case popolari, ha ricevuto notevoli contributi. Nulla vieterebbe, quindi, che il comune di Roma si accordasse con l'Istituto per le case popolari perchè esso provveda, senz'altro a sistemare le famiglie che devono essere sloggiate da baracche o casupole che sorgono in zone dove devono sorgere opere pubbliche a termini della legge 28 febbraio 1953. Mi pare che questa sia una soluzione che permetterebbe di sistemare sollecitamente questa povera gente che effettivamente vive in condizioni pietose.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha escluso la possibilità che il Comune di Roma possa intervenire per costruzioni di case popolari con i fondi previsti dalla legge 28 febbraio 1953. Il Governo ha tenuto però presente, fundamentalmente, che con quei fondi, messi a disposizione del Comune di Roma, dovessero anzitutto venire eseguite le opere pubbliche essenziali, altrimenti poteva avvenire, come in qualche caso è avvenuto, che si facessero le case, ma non le fognature, le scuole, ecc., con il risultato che sarebbero stati poi richiesti altri fondi per l'esecuzione di queste opere pubbliche di assoluta necessità. Ma debbo ancora riconfermare che il Governo ha sempre preso in considerazione anche la possibilità che quei fondi potessero essere destinati alla costruzione di alloggi popolari.

DE LUCA LUCA. Il senatore Gava nel suo intervento, si preoccupava che l'attuale formulazione di questo disegno di legge potesse escludere la facoltà dei dicasteri competenti ad esprimere il parere sulla necessità di realizzare determinate opere pubbliche.

Si deve però ora chiarire questo punto: nella città di Roma, vi sono lavori di pubblica utilità e di grande interesse che non possono essere eseguiti perchè le aree sulle quali dovrebbero essere fatti sono occupate da baracche e, se si sfrattassero i loro occupanti, questi dovrebbero essere alloggiati in altro modo. Il senatore Spagnolli dice che il comune di Roma potrebbe mettersi d'accordo con l'Istituto per le case popolari, il quale dovrebbe assu-

mere l'impegno tassativo di sistemare questa gente, con precedenza assoluta su ogni altro. Questo è il punto. Il disegno di legge mira, secondo il mio modesto parere, ad ovviare a tutti questi inconvenienti, perchè non so se l'Istituto per le case popolari vorrà assumere tale impegno.

SPAGNOLLI, *relatore* Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sullo spirito della legge n. 640, la cosiddetta legge Romita per la eliminazione delle abitazioni malsane. Lo spirito di questa legge è appunto quello di venire incontro a coloro che vivono nelle abitazioni più deteriori, nelle baracche, nelle grotte, nei semi-interrati, in case comunque malsane.

Essendo questo lo spirito della legge, non vedo perchè, ad un certo momento, eventualmente esprimendosi un voto qui e chiedendo al Governo che faccia un intervento dall'alto, non si debba dire all'Istituto per le case popolari che, prima di fare case che rendono dal punto di vista patrimoniale un certo interesse, faccia case destinate a questa povera gente, che non renderanno nulla dal punto di vista patrimoniale, ma molto dal punto di vista sociale.

Capisco benissimo che vi possa essere una resistenza da parte dell'Istituto per le case popolari di Roma, ma questa resistenza è contraria allo spirito della legge Romita, che, ripeto, è quello di venire incontro a quanti vivono, per usare una espressione molto sintetica, allo stato brado.

FORTUNATI. Credo che le case che l'Istituto autonomo per le case popolari costruisce in base alla legge n. 640, siano edificate con il contributo dello Stato. Allora, dal punto di vista economico-finanziario, le preoccupazioni del collega Mott non dovrebbero sussistere perchè sostanzialmente avremo una partita di giro. L'onere dello Stato o che si riversi attraverso un contributo particolare all'Istituto autonomo per le case popolari di Roma, o che si riversi in un aumento del contributo concesso alla città di Roma, non muta. A meno che la preoccupazione non stia nel timore che,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª SEDUTA (1º marzo 1956)

dando un maggiore contributo al comune di Roma, l'onere in definitiva risulti superiore.

Vorrei sapere per quale ragione si preferirebbe il canale dell'Istituto autonomo per le case popolari, anzicchè il canale del comune di Roma.

SPAGNOLLI, *relatore* Preciserò ulteriormente quello che è il meccanismo della legge n. 640.

Lo spirito della legge, come ho già detto, è quello di venire incontro ai più derelitti, a chi vive in abitazioni assolutamente malsane, a chi talvolta vive veramente abbarbicato a quei monumenti che, con la legge del 1953, il comune di Roma dovrebbe sistemare, riabilitare. Per far questo, evidentemente, bisogna trovare un altro alloggio ai baraccati.

La legge funziona attraverso determinati enti.....

RUSSO. Ma fino ad ora questi enti non hanno operato e è ormai da dieci anni che la gente alloggia in baracche.

SPAGNOLLI, *relatore*. Io non so come abbia avuto attuazione a Roma la legge n. 640.

La legge risale all'agosto 1954 e per la sua efficacia era necessario che fossero sistemate tutte le questioni relative ai terreni. Infatti, nella maggior parte dei casi, quando si costruiscono case per la povera gente i comuni affermano di non avere terreni da mettere a disposizione.

Per tornare al mio assunto, e salve altre discussioni sul disegno di legge in esame, da un punto di vista pratico mi pare che il problema di queste famiglie potrebbe essere facilissimamente risolto: basterebbe che il comune di Roma si accordasse con l'Istituto per le case popolari per la sistemazione delle famiglie stesse. Questa sarebbe una soluzione veramente pratica.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si tratta di opere pubbliche assolutamente necessarie che richiedono l'abbattimento di baracche, si deve tener conto anche della spesa relativa ai danni portati a coloro che si trovano in quelle abitazioni.

FORTUNATI. Mi pare che si debba riconoscere che un determinato programma di costruzione di opere pubbliche da parte di un ente come un Comune presuppone un coordinamento unitario di tutte le operazioni destinate ad effettuarlo. In altri termini, se noi diciamo all'Istituto per le case popolari di provvedere alle case e al Comune di provvedere alle opere pubbliche, i tempi di programmazione e di esecuzione difficilmente potranno coincidere e si finirà per non fare nè le opere pubbliche, nè le case. Tutte le amministrazioni comunali si sono trovate sempre di fronte a questo dramma, nel senso che il Comune è pronto ma non sono pronti gli altri, oppure gli altri sono pronti ma non è pronto il Comune. Soltanto con un organismo unico che coordini i lavori si riesce a rispettare i tempi. Questa, a mio parere, è una questione sostanziale.

Ad evitare poi il pericolo che voi prospettate si potrebbe dire: nella somma di 167 miliardi che la legge n. 640 prevede per la costruzione di un dato tipo di case, si esamini subito quanto è lo sforzo che deve essere riservato, in coordinamento con il programma delle opere pubbliche romane, al comune di Roma.

MARINA. Io ho avuto uno scambio di idee con il senatore Angelilli ed ho ben chiaro il suo pensiero e la sua preoccupazione. Egli desidera che il comune di Roma sia autorizzato ad adoperare una parte degli 11 miliardi anche per fare delle case che consentano di sgombrare il terreno necessario per realizzare le opere pubbliche. Di conseguenza l'opera pubblica costerà una determinata cifra per la costruzione, più una determinata cifra necessaria per le case nelle quali saranno ospitate queste famiglie che dovranno sgombrare. Naturalmente il comune, una volta assicurata la possibilità di traslocare coloro che ingombrano l'area prescelta, dovrà prendere l'impegno di fare immediatamente l'opera pubblica.

SCHIAVI. Mi sembrerebbe opportuno precisare l'indicazione delle case da abbattere e da ricostruire perchè i monumenti ci sono già e quindi non sarebbe possibile un'interpretazione estensiva da parte del Comune. Se poi

si trattasse di opere nuove, allora entreremmo in un campo tutto diverso.

SPAGNOLLI, *relatore*. Il disegno di legge Angelilli ha questo titolo: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953 ». Tale articolo 2 dice: « La Cassa depositi e prestiti e le istituzioni previdenziali sono autorizzate a concedere al comune di Roma, per il finanziamento delle opere pubbliche di sua competenza, mutui per l'ammontare complessivo di 55 miliardi in ragione di 11 miliardi all'anno. I mutui previsti sono garantiti dallo Stato. Sui singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministero del tesoro di concerto ecc. ecc. Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge », (queste opere sono tutte pubbliche: strade, fognature, asili, scuole, ecc.) » per le altre quella di un contributo nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro in relazione all'importanza delle opere stesse in misura superiore al 4 per cento ». Il punto controverso sta nelle parole « quelle altre »; tale punto è stato interpretato dal Ministero del tesoro comprensivo anche delle case perchè quando le case economiche appartengono ad un certo complesso, il Ministero le definisce opere pubbliche. Per la città di Napoli, ricordiamo, è stato concesso un contributo di 2 miliardi. *Ergo* — dice il senatore Gava — stando così le cose, per la città di Roma non occorre il disegno di legge Angelilli perchè basta applicare la legge 1953 e, essendoci gli estremi utili, il Ministero dei lavori pubblici d'accordo con il Ministero del tesoro può concedere il contributo necessario. Seguendo questo ragionamento infatti la legge Angelilli non servirebbe più ma, benchè sia stata fatta un'eccezione per la città di Napoli, trattandosi di case di abitazione, io ho molti dubbi ad accettare il suddetto ragionamento.

Ho detto che qui non si tratta di interpretazione autentica ma estensiva, cioè di una nuova legge. Noi con questa nuova legge vogliamo dare case alla città di Roma allo scopo di sgombrare monumenti antichi, che hanno

carattere di opere pubbliche, su cui si addossano le baracche. Ho aggiunto che allora tanto vale attendere, dato che si è costituita la Commissione speciale per l'esame della legge relativa alla città di Roma e riconsiderare in quella sede anche questo problema.

Il senatore Fortunati ha chiesto se c'è un coordinamento in atto per queste opere. Posso dirgli che da qualche mese effettivamente c'è, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione, della quale fan parte gli organi chiamati ad attuare la legge n. 640 di cui ho parlato prima, allo scopo di concertare sempre un coordinamento nell'attuazione delle opere; di questa commissione fa parte anche un rappresentante dell'Istituto delle case popolari di Roma. Sarebbe una cosa molto semplice segnalare a questo Commissario l'opportunità di immettere nelle case popolari in costruzione gli abitanti delle baracche piuttosto che altre persone. Così facendo noi risolveremmo immediatamente il problema sociale di questa legge e il problema pratico del Comune che non sa dove mandarla. Mi rendo conto che tale tesi è forse un po' semplicistica, ma è l'unica che consentirebbe di andare incontro in brevissimo tempo a gente che aspetta da anni una casa decente.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rappresentante qualificato del Governo, senatore Mott, ha già espresso il suo parere e quindi non avrei veste per intervenire nella discussione; ma poichè si tratta di un Comune, anche la finanza locale può essere interessata e può esserci quindi da parte del Ministero delle finanze un interesse in oggetto.

L'intervento del senatore Marina ha chiarito in modo perspicuo le finalità del proponente, cioè che il comune di Roma si possa valere di quei fondi che l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 103, ha messo a disposizione, anno per anno e per un certo numero di anni, del Comune stesso.

Le preoccupazioni che ho sentito qui esprimere possono essere superate, a mio parere, se invece del verbo « devono » noi usiamo il verbo « possono » nell'articolo 1 del disegno di legge. In tale modo infatti noi risolviamo il dubbio del proponente e manteniamo da parte dei Ministeri interessati (Tesoro, Interno e

Finanze) la possibilità di quel controllo che l'articolo 2 della legge del 1953 richiede. Di volta in volta il comune di Roma presenterà il suo progetto da sovvenzionare o con i 55 miliardi della prima parte dell'articolo 2, o con i fondi della legge 3 agosto 1949, n. 589; allora sarà necessario, sia per dare la garanzia del mutuo (prima parte dell'articolo 2) sia per dare il contributo del 4 per cento (legge 1953), il concerto tra i Ministeri i quali giudicheranno dell'opportunità che il comune di Roma usufruisca di questi fondi per la costruzione di case popolari. E come questa opportunità è stata riconosciuta nel caso di Napoli, così sarà eventualmente riconosciuta per il comune di Roma.

SPAGNOLLI, *relatore*. In tale caso però non occorre una nuova legge così come non è occorsa per Napoli.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato espresso il dubbio che nel caso di Napoli si sia fatto ricorso all'interpretazione della legge. Questo dubbio verrebbe eliminato dal momento che il legislatore dice che i fondi messi a disposizione dalla legge n. 103 possono intendersi riferibili anche all'eventuale costruzione di alloggi. In tale maniera ogni difficoltà sarebbe superata perchè avremmo non una interpretazione autentica ma un articolo aggiuntivo che contempla la possibilità dell'uso, previo concerto dei tre Ministeri interessati, di questi fondi per l'esecuzione di case.

FORTUNATI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge Angelilli perchè, per l'esperienza che ho fatto nel comune di Bologna, io sono convinto che vi sono numerosi strati della nostra popolazione che non sono in grado di sopperire al pagamento dei normali ammortamenti nella costruzione delle case e, in modo particolare, non sono in grado di pagare il canone di affitto stabilito dall'Istituto delle case popolari anche per il più economico tipo di case. Di qui, a mio avviso, la necessità che gli enti comunali si pongano questo problema. Io vi porto l'esperienza di Bologna, che credo sia l'unico Comune il quale è riuscito, quasi miracolosamente, a proporre e a farsi approvare dalla Giunta provinciale amministrativa un ammortamento cinquantennale, per

cui nei primi 15-20 anni esso sopporta un onere molto forte in quanto gli affitti riscossi in questo periodo sono nettamente inferiori alla quota di ammortamento capitale, alla quota di manutenzione, ecc. Così facendo, però, siamo riusciti a fissare un canone di locazione sopportabile. Infatti, se le costruzioni sono eseguite dall'Istituto autonomo delle case popolari, a meno di rivoluzionarne tutta la struttura economica, le case non potranno mai essere abitate dagli strati più poveri della popolazione. È perciò che ritengo sia bene che il comune di Roma entri in quest'ordine di idee soprattutto trattandosi di gente che vive in baracche. È necessario che i Comuni intervengano con una visione ad ampio respiro nel tempo, altrimenti il problema non sarà mai risolto perchè si costruiranno case e le baracche risorgeranno altrove! ...

Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Piola in quanto c'è una iniziativa assunta dal Comune il quale, attraverso la fissazione dei canoni, può risolvere il problema: cosa che non può fare, nell'attuale condizione, l'Istituto per le case popolari.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo vuole mantenere fermo il controllo di queste spese da parte dei Ministeri competenti: stabilito questo, il Governo accetta l'impostazione del disegno di legge Angelilli con l'emendamento proposto dal Sottosegretario Piola.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Piola viene a concludere in forma chiara e precisa l'ondeggiamento di opinioni manifestatosi nell'ultima seduta. Mi pare di aver dato conto dei colloqui avuti in precedenza con il sindaco e con esponenti della Giunta comunale di Roma i quali affermavano che, essendosi recati per i mutui alla Cassa depositi e prestiti, avevano ricevuto un rifiuto in quanto tale ente non riteneva che questi mutui rientrassero nella legge votata a favore del comune di Roma. Poichè d'altra parte c'era un parere non dissenziente della Ragioneria generale dello Stato, io avevo suggerito di rinviare la discussione all'odierna seduta per avere la possibilità di prendere contatto con la Ragioneria generale dello Stato e con la Cassa depositi e prestiti

e cercare di dirimere quei dubbi che si erano manifestati in seguito ad una osservazione del senatore De Luca, se non erro, il quale affermava doversi evitare che, con il motivo di ottenere facilitazioni per la costruzione di case popolari, il Comune riuscisse ad avere dei fondi e l'impiegasse nella costruzione di altri tipi di edifici.

Tutti i dubbi erano sorti proprio dalla parola « devono » che già nella scorsa seduta qualcuno aveva suggerito di sostituire con la parola « possono ». La precisa proposta del senatore Piola risolve le nostre difficoltà e, essendo chiaro che vi sarà un controllo sulle richieste del Comune, che i progetti tecnici saranno esaminati dai Ministeri competenti e che solo se le opere saranno da questi giudicate come contemplate dalla legge il comune di Roma le eseguirà, noi possiamo tranquillamente operare la sostituzione.

SPAGNOLLI, *relatore*. Accedo al parere dell'onorevole sottosegretario Piola convalidato dal signor Presidente, perchè alla parola « debbono » si sostituisca la parola « possono ». Ritengo però che anche per mettere un po' d'ordine in materia sia necessario evitare le disposizioni sparse e frammentarie e chiederò quindi nella Commissione speciale per i provvedimenti a favore della città di Roma che tutta la legislazione in favore di Roma venga opportunamente coordinata. Con questa precisazione aderisco — ripeto — alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta di emendamento del sottosegretario Piola consistente nel sostituire nell'articolo unico alla parola « devono » l'altra « possono ».

(È approvato).

Do ora lettura del disegno di legge con l'emendamento testè approvato:

« I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi che si rendessero necessari per facilitare l'esecuzione delle opere pubbliche del Comune ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni resta inteso che il titolo del disegno di legge viene così modificato: « Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma ».

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari